

Roma il 15 aprile 1992, per un credito all'esportazione di Lit. 250 miliardi. In particolare l'indagine si è focalizzata sulla fornitura da parte dell'Istituto di n. 1.700 milioni di moneta divisionale ucraina (kopechi).

Nel corso dell'indagine, il Nucleo Centrale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, su delega della Procura, ha acquisito tutti gli elementi documentali agli atti dell'istituto ed attinenti il rapporto intercorso.

Il Sostituto Procuratore ha disposto altresì una consulenza tecnica che è in corso di espletamento.

Nei mesi di aprile e maggio del 1998, anche la Procura Regionale della Corte dei Conti per il Lazio ha acquisito, a mezzo del Centro Repressione Frodi della Guardia di Finanza, il carteggio attinente il rapporto commerciale intercorso con la Repubblica Ucraina. Il procedimento risulta tuttora in corso.

Inoltre, sempre in relazione al rapporto dell'Istituto con il Governo e la Banca Nazionale Ucraina, la Vitali European Group S.p.A. ha citato l'Istituto stesso dinanzi al Tribunale Civile di Roma, chiedendone la condanna al pagamento di Lit. 30 miliardi per l'asserita cessione all'Istituto medesimo dei contratti con l'Ucraina, e, in alternativa, per illecito arricchimento, il tutto, oltre accessori.

Il Tribunale di Roma – Sez. II Civile – con sentenza n. 12339/00 depositata il 17 aprile 2000, ha rigettato la domanda della V.E.G. S.p.A..

3. Il Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo è organo non più previsto dal decreto legislativo 21 aprile 1999 n. 116. Esso, nel 1997-1998, si è riunito, rispettivamente, 17 e 21 volte.

Il Comitato esecutivo, ai sensi dell'art.15 della legge 559/66 (oggi soppresso), aveva il potere consultivo previsto alla lett. a) (*"esprime il proprio parere sul programma annuale di attività e sul bilancio consultivo da sottoporre*

al Consiglio di amministrazione, sul Regolamento di servizio e sul Regolamento del personale dell'Istituto"): deliberava l'assunzione e la promozione del personale non dirigente e ne risolveva il rapporto di lavoro con l'osservanza delle norme contenute nel Regolamento del personale; autorizzava le spese di importo non superiore ai 200 milioni; autorizzava, nello stesso limite, le operazioni di vendita di prodotti alle aziende autonome di Stato, ad enti ed a privati italiani e stranieri e l'assunzione di commesse in materia cartaria e, con l'autorizzazione del Provveditorato Generale dello Stato, in materia grafica. Autorizzava le azioni giudiziarie e le transazioni quando la materia contestata non superasse i 40 milioni; autorizzava la stampa delle pubblicazioni, di cui al terzo e quarto comma dell'art.2, di costo non superiore ai 60 milioni; adottava, in caso di urgenza e salvo ratifica, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, fatta esclusione per la deliberazione del programma annuale di attività, del bilancio consuntivo, del regolamento di servizio degli uffici e di due altre operazioni sostanzialmente di amministrazione straordinaria.

Il Comitato esecutivo, nel corso degli anni presi in considerazione, ha deciso prevalentemente in ordine al personale dell'Istituto (inquadramenti, licenziamenti, dimissioni, ecc.), nonché, nei limiti della competenza per valore, in ordine ad acquisti, forniture e servizi.

4. Il Collegio dei Revisori

Ai sensi dell'art.16 della legge 13 luglio 1966, n. 59, il Collegio dei revisori esercita le proprie funzioni in conformità agli articoli 2403-2407 del codice civile. È nominato con decreto del Ministro per il Tesoro; dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono esseri confermati.

È composto di tre revisori effettivi e di tre supplenti. Il presidente e il suo supplente sono scelti tra i funzionari della Ragioneria Generale dello Stato di qualifica non inferiore a quella, allora prevista, di ispettore generale. Due

membri, uno effettivo e uno supplente, sono scelti tra i funzionari in servizio al Provveditorato Generale dello Stato con qualifica non inferiore a quella, all'epoca, di direttore di divisione; gli altri due membri, uno effettivo ed uno supplente, provvisti dei requisiti indicati dal regolamento, sono scelti, su terne appositamente indicate dai sindacati, tra il personale dell'Istituto.

Il Collegio dei revisori nell'arco temporale preso in considerazione è stato rinnovato con Decreto ministeriale n. 48 del 12 agosto 1997, registrato dalla Ragioneria Centrale per i Servizi del Tesoro il 12 agosto 1997.

Nell'arco di tempo preso in considerazione, il Collegio si è riunito n. 41 volte nel 1997, 39 nel 1998; ha assistito a tutte le sedute degli Organi dell'Istituto intervenendo, se del caso, anche con suggerimenti.

In adempimento dei propri obblighi, il Collegio ha proceduto ad analisi a campione dei fatti di gestione e delle delibere presidenziali, soffermandosi e chiedendo informazioni più dettagliate in ordine alle fattispecie di maggior rilievo; ha effettuato verifiche a campione delle giacenze di magazzini, nonché accertamenti in merito alle dichiarazioni ed alla regolarità dei versamenti contributivi (assicurativi, previdenziali ed assistenziali) e fiscali. Periodicamente, ha proceduto, altresì, alle verifiche di cassa.

Inoltre, negli anni 1997 e 1998, il Collegio dei Revisori ha verificato i relativi bilanci di esercizio e consolidati; bilanci che, per la prima volta, sono stati oggetto di "precertificazione" per il 1997 e di certificazione, per il 1998, da parte della società "Price Waterhouse".

Per quanto attiene ai bilanci consolidati il Collegio ha provveduto all'esame dei criteri di consolidamento e delle schede contenenti i dati riassunti e riclassificati dei singoli bilanci delle società consolidate.

Nel corso degli anni presi in considerazione, l'attenzione del Collegio si è soffermata sulle questioni di maggiore rilevanza per l'Ente, quali: i rapporti contrattuali economicamente più impegnativi e complessi, l'applicazione dei trattamenti retributivi al personale. Inoltre, il Collegio dei Revisori ha esaminato

e fornito indicazioni circa le modalità e procedure da seguirsi per l'affidamento dei lavori di completamento del nuovo stabilimento per la Sezione Zecca.

Con decorrenza 1° gennaio 1994, il Ministro del Tesoro ha fissato gli emolumenti in L. 13.000.000 (annue lorde) per il Presidente del Collegio dei revisori, L. 10.000.000 (annue lorde) per i componenti del Collegio dei revisori, L. 1.000.000 (annue lorde) per i componenti supplenti del suddetto Collegio; il gettone di presenza da corrispondere è determinato in L. 225.000 (lorde) per ciascuna seduta.

Come già accennato, l'art.6 del Decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, ha ridotto la durata del mandato del Collegio dei Revisori da quattro a tre anni adeguandosi alle previsioni del Codice civile, ha inoltre stabilito che sia i revisori effettivi che quelli supplenti debbono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Il Presidente ed il suo supplente scelti tra i dirigenti dello stato con la qualifica di dirigente generale presso il Ministero del Tesoro. Con norma transitoria (art.116) è stato stabilito che l'attuale Collegio dei Revisori resta in carica sino alla scadenza del termine triennale.

CAPITOLO III

LA VIGILANZA DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

L'attività di vigilanza sull'Istituto è svolta dal Ministero del tesoro a mezzo Provveditorato Generale dello Stato, il cui titolare fa parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto senza diritto di voto.

All'uopo non appare fuor di luogo ricordare che la produzione e la fornitura di carta bianca da lettere, di buste, di stampati, di prodotti cartotecnici; delle carte valori e dalle carte rappresentative di valori; delle pubblicazioni di ogni genere, comprese quelle aventi carattere artistico, scientifico letterario e culturale, occorrenti alle varie Amministrazioni dello Stato, sono eseguite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, su ordinazione del Provveditorato Generale dello Stato, sulla base dei fabbisogni comunicati dalle Amministrazioni centrali o delle richieste straordinarie motivate.

La determinazione dei tipi e del formato di carte, stampati, pubblicazioni e di prodotti cartotecnici è preordinata al fine di ottenere che gli Uffici dell'amministrazione statale usino stampati uguali per uguali operazioni e impieghino stampati per specifiche esigenze funzionali elaborati nell'osservanza degli indirizzi tecnici seguiti per gli stampati di uso comune per tipi di carta, di formato, di impaginazione e di caratteri di stampa.

Il Provveditorato Generale dello Stato esamina i fabbisogni annuali nonché le singole richieste straordinarie e, sulla base delle motivazioni e delle disponibilità degli stanziamenti previsti nei competenti capitoli di spesa, li approva e li trasmette all'Istituto Poligrafico per l'esecuzione delle relative produzioni nei termini stabiliti.

Entro 90 giorni dalla data di trasmissione dei fabbisogni ordinari o delle ordinazioni, l'Istituto Poligrafico rimette al Provveditorato Generale dello Stato, per ogni singola fornitura che esegue direttamente, il relativo preventivo di spesa

compilato secondo i prezzi approvati dalla Commissione di cui all'art.18 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

Il Provveditorato restituisce il preventivo debitamente approvato entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Per le forniture che non possa eseguire direttamente, per i motivi di cui all'articolo 3 della legge 13 luglio 1966, n. 559 (casi eccezionali determinati da sovraccarico di commesse o da ragioni tecniche, con esclusione, comunque, della Gazzetta Ufficiale, della Raccolta degli atti normativi della Repubblica Italiana e della stampa di carte-valori), l'Istituto Poligrafico chiede al Provveditorato Generale l'autorizzazione ad affidare le relative commesse a stabilimenti di terzi.

CAPITOLO IV

IL MODELLO ORGANIZZATIVO

In merito alla struttura dell'ente, nulla di sostanziale, sino al novembre 1998, è variato rispetto alla situazione esistente al momento della precedente relazione della Corte al Parlamento.

Sino a tale data il Regolamento di servizio dell'Ente, del 1991, adottato con la procedura prevista dall'art.24, comma 2, della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modifiche e integrazioni (delibera del Consiglio di amministrazione e successiva approvazione del Ministro vigilante), non è stato modificato.

L'organizzazione dell'Istituto risultava, pertanto, così articolata:

- a) Direzione Generale;
- b) Direzioni centrali;
- c) Direzioni di stabilimento;
- d) Servizi centrali.

Nel dicembre del 1997, in relazione alla preannunziata trasformazione in società di diritto privato e per corrispondere alle richieste avanzate del Ministro vigilante, veniva indetta una ricerca per la individuazione di un consulente per la redazione di un piano industriale volto, fra l'altro, alla definizione di un nuovo modello organizzativo dell'ente, in vista della sua trasformazione in società per azioni. La licitazione veniva, successivamente, annullata per vizi di procedura (mancato avvio della prescritta gara comunitaria).

Considerata peraltro l'esigenza, in relazione alle constatate inefficienze organizzative, di definire comunque un nuovo modello di microrganizzazione dell'Istituto, di tipo transitorio e, necessariamente, prodromico alla struttura organizzativa finale che sarebbe stata indicata dal piano di ristrutturazione industriale, veniva affidato, ad una società di consulenza, prescelta all'esito di

apposita licitazione⁽¹⁾, l'incarico di predisporre il progetto di una nuova struttura organizzativa, finalizzata alla creazione dei presupposti strutturali per gli interventi di razionalizzazione da sviluppare nelle fasi successive, sino all'attuazione del modello organizzativo definitivo.

All'esito dell'incarico il modello proposto è stato il seguente:

1. Direzione Generale;

- Divisione gestione risorse, a cui vengono affidate le seguenti attività:
 - Relazioni esterne;
 - Internal audit;
 - Acquisti e magazzini;
 - Sistemi informativi.

- Da tale divisione dipendono, inoltre, le seguenti strutture:
 - a) Risorse umane;
 - b) Amministrazione, finanza e controllo;
 - c) Affari legali e societari.

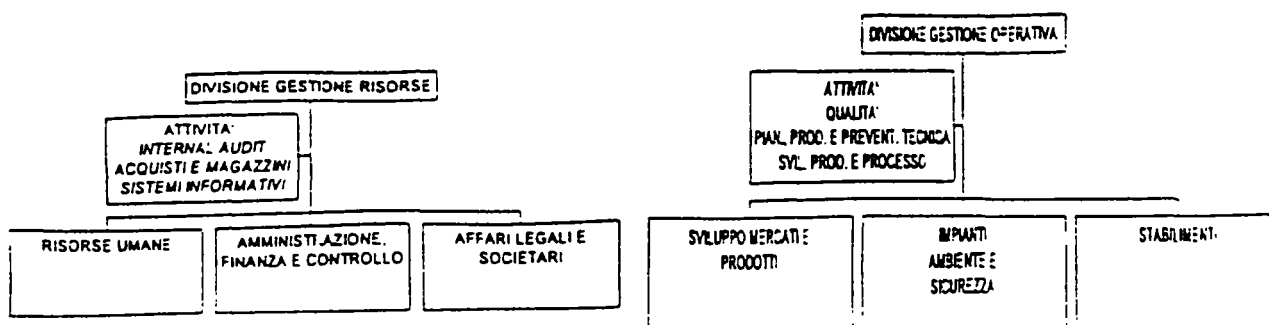
- Divisione gestione operativa, a cui vengono affidate le seguenti attività:
 - Qualità;
 - Pianificazione, produzione e preventivazione tecnica;
 - Sviluppo prodotto e processo.

Da tale divisione dipendono le seguenti strutture:

- a) Sviluppo mercati e prodotti;
- b) Impianti ambiente e sicurezza;
- c) Stabilimenti.

⁽¹⁾ Delibera consiliare del 22 ottobre 1998.

(Modello Proposto)



Tali linee organizzative sono state approvate dal Consiglio di amministrazione nelle sedute del 25 e 30 novembre 1998 e, conseguentemente, sono state deliberate le prime modifiche alla parte Prima del Regolamento di servizio; modifiche sottoposte all'approvazione del Dicastero vigilante, che le ha assentite con nota del 19 marzo 1999, prot.1582.

Conseguentemente, la nuova organizzazione strutturale risulta da tali delibere essere la seguente:

1. Direzione Generale
2. Divisioni;
3. Direzioni centrali;
4. Stabilimenti;
5. Servizi.

Sempre in sede di prima attuazione delle descritte linee organizzative, fanno capo alla Divisione Area Operativa le seguenti, esistenti strutture:

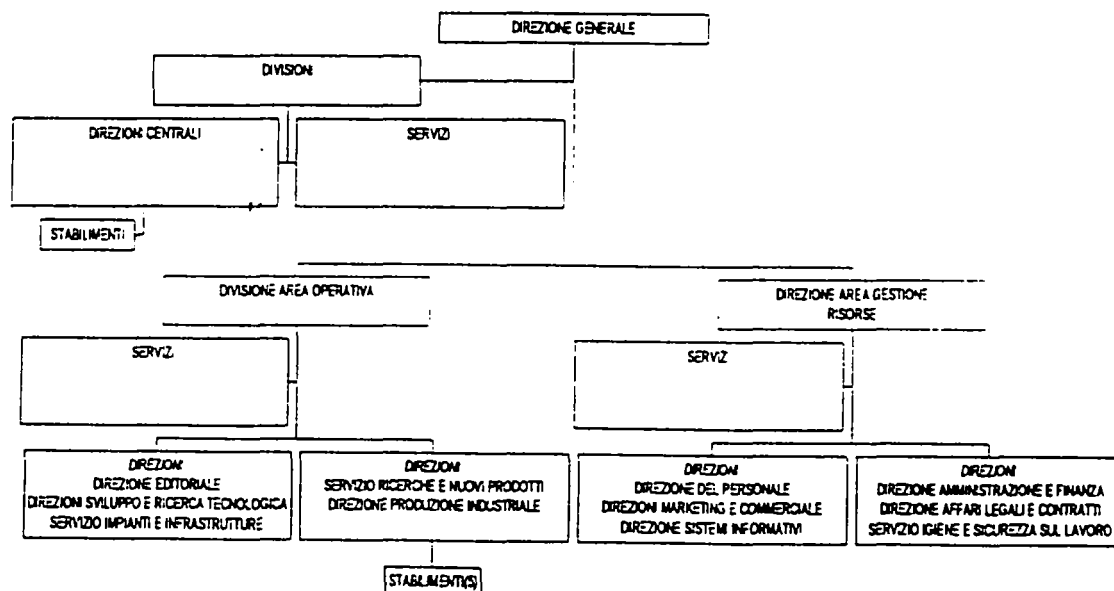
- Direzione della produzione industriale e, quindi, i cinque stabilimenti dell'Istituto di Roma e Foggia,
- Direzione editoriale;
- Direzione sviluppo produzioni industriale e progetti speciali;

- Servizio ricerche e nuovi prodotti;
- Servizio impianti e infrastrutture.

Alla Divisione Area Gestione Risorse fanno capo, invece, le seguenti, esistenti strutture:

- Direzione del personale e relazioni industriali;
- Direzione amministrativa di contabilità e riscontro;
- Direzione marketing e commerciale;
- Direzione affari legali e contratti;
- Direzione produzioni telematiche e informatica aziendale;
- Servizio igiene industriale e medicina del lavoro.

(Organigramma attuato a seguito delle prime modifiche approvate dal C.d.a. nelle sedute del 25 e 30 novembre 1998)



In particolare, nelle sue articolazioni, l'organizzazione assunta dall'ente, è stata la seguente:

1. Direttore Generale

Il Direttore generale esercita le attribuzioni conferitegli dall'art.17 della Legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modifiche ed integrazioni:

Il Direttore Generale è nominato con decreto del Ministro per il tesoro a seguito di concorso pubblico indetto dal Consiglio di amministrazione, al quale può partecipare il personale dell'Istituto.

Il Direttore Generale:

- a) partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo;
- b) dà esecuzione ai provvedimenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del Presidente;
- c) dirige e coordina l'attività dei servizi dell'Istituto e predispone, con il direttore del servizio contabilità e riscontro, il bilancio dell'esercizio;
- d) firma, con le norme ed entro i limiti che saranno stabiliti dal regolamento di servizio, i titoli di entrata e di spesa;
- e) provvede all'assegnazione ed al trasferimento del personale non dirigente;
- f) sottopone al Presidente le relazioni per gli argomenti contenuti nell'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

◆ Divisioni

Le Divisioni sono strutture organizzative cui fanno capo direzioni centrali, stabilimenti e servizi.

2. Direzioni Centrali

Le Direzioni Centrali – amministrative e tecniche – sono strutture organizzative preposte all’attuazione di funzioni di specifica pertinenza, finalizzate al conseguimento degli obiettivi aziendali, quali determinati dai programmi pluriennali ed annuali; le Direzioni Centrali sono articolate in settori, che svolgono le funzioni assegnate dalle disposizioni per il funzionamento dei servizi.

Nell’ambito delle rispettive funzioni esplicitate dalle disposizioni per il funzionamento dei servizi, e dagli indirizzi budgetari, le Direzioni centrali provvedono all’emanazione di direttive nell’ambito delle attività e controlli di competenza.

3. Stabilimenti

Gli Stabilimenti sono unità operative preposte alla produzione di beni e servizi, prevalentemente omogenei sotto il profilo merceologico, in insediamenti industriali adeguati e funzionali agli indirizzi e budget aziendali, responsabilmente da seguire e realizzare in regime di autonomia dell’organizzazione produttiva e nel rispetto delle direttive sia generali che specifiche per gli obiettivi da conseguire. Nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni per il funzionamento dei servizi, gli Stabilimenti operano in regime di autonomia per quanto concerne l’organizzazione della produzione e le attività collaterali di pertinenza di ciascuno di essi, peraltro nell’osservanza dei collegamenti interaziendali e degli obiettivi programmatici budgetari da realizzare. Gli Stabilimenti grafici e la “Sezione Zecca” sono articolati in Settori e Reparti; gli Stabilimenti cartari in Settori e, tenuto conto delle previsioni contrattuali, in Uffici, Officine e Reparti, che svolgono le funzioni assegnate dalle Disposizioni per il funzionamento dei servizi. Per l’Officina Carte Valori e la “Sezione Zecca”, sono osservate le previsioni di legge in essere e le relative norme di attuazione.

4. Servizi

I servizi sono strutture funzionali che curano il perseguimento di obiettivi specifici o lo svolgimento di attività strumentali, di attività di supporto ed assistenza alle Divisioni, alle Direzioni Centrali ed agli Stabilimenti.

5. Livelli Dirigenziali

A fronte della nuova organizzazione deliberata dal Consiglio d'amministrazione nelle sedute del 25 e 30 novembre 1998, sono stati, altresì, provvisoriamente ridefiniti i livelli dirigenziali responsabili:

- ◆ le Divisioni, rette da un Direttore di divisione;
- ◆ le Direzioni Centrali rette da un Direttore Centrale;
- ◆ gli Stabilimenti retti da un Direttore o da un Direttore centrale in funzione dell'importanza e delle dimensioni dello Stabilimento medesimo;
- ◆ i Servizi, retti da un Direttore.

Inoltre, i Direttori centrali possono essere assegnati alle Divisioni per ivi svolgere funzioni rilevanti.

I Direttori possono, altresì, essere assegnati a funzioni nell'ambito della Divisione o essere posti in posizione vicaria a un Direttore centrale.

I Dirigenti coadiuvano i livelli dirigenziali superiori, svolgendo le funzioni loro assegnate e assumendo le conseguenti responsabilità; nell'ambito degli Stabilimenti sono responsabili di specifiche o significative linee o aree di produzione.

Successivamente alla promulgazione del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 che, come detto, ha abrogato l'art.24 della L. 559/66, l'organizzazione di cui alle delibere consiliari 25 e 30 novembre 1998 è rimasta temporaneamente confermata nella sua operatività. Per quanto riguarda, invece, l'organizzazione gerarchica dei livelli dirigenziali, il venir meno delle disposizioni di riferimento ha comportato che l'individuazione dei livelli gerarchici è connessa unicamente all'attribuzione delle funzioni operative assegnate.

CAPITOLO V

IL PERSONALE

Il trattamento economico e normativo del personale dell'Istituto è disciplinato ai sensi delle leggi 13 luglio 1966, n. 559, 20 aprile 1978 e n. 154 dell'11 luglio 1988, n. 266.

- ◆ Il detto trattamento è disciplinato per i dirigenti, dalle leggi 15 luglio 1966, n. 604 e 20 maggio 1970, 300, dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di aziende industriali, dai trattamenti integrativi aziendali previsti dal Regolamento del Personale e dagli accordi interconfederali del settore industriale, ad eccezione di quelli relativi ai licenziamenti collettivi. Con delibere adottate dal Consiglio di amministrazione nelle sedute del 25 novembre e 30 novembre 1998 è stato modificato il Regolamento del personale, Parte Prima - Dirigenti, e, in conseguenza di tali modifiche, il trattamento giuridico ed economico del personale dirigente è stato disciplinato ai sensi della precitata legge n. 559/1966, dal CCNL per i dirigenti di aziende industriali e relativi accordi integrativi e dalle disposizioni del regolamento del personale.
- ◆ Per i quadri, gli impiegati e gli operai, lo stesso trattamento è disciplinato dai contratti collettivi di lavoro per le aziende grafiche e cartarie, dai trattamenti integrativi aziendali previsti dal Regolamento del Personale, dalle leggi vigenti in materia di lavoro e dagli accordi interconfederali del Settore industriale, ad eccezione di quelli relativi ai licenziamenti collettivi.

Per l'Istituto vige, in forma del Regolamento interno, l'esclusione prevista dall'art.13 del D.L.vo C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869 sulla Cassa Integrazione Guadagni.

Il Regolamento del Personale, deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentiti i sindacati, ed approvato dal Ministero del tesoro (ex

art.24 comma 2, legge 13 luglio 1966, n. 559), disciplina i rapporti economici e giuridici dell'Istituto con tutti i propri dipendenti (compresi quelli della Sezione Zecca), in base al trattamento normativo e retributivo previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dirigenti di aziende industriali, per i dipendenti delle aziende grafiche e per i dipendenti delle aziende cartarie, e ai trattamenti integrativi aziendali.

Ai sensi dell'art.1 del vigente regolamento del Personale, il Consiglio di amministrazione si riunisce entro un mese dalla stipulazione dei contratti collettivi e degli accordi interconfederali del Settore industriale *"per acquisire in sede di regolamento le innovazioni e le modifiche"* stabilite dal Regolamento.

1. Il Personale dirigente

Nel biennio in considerazione e con riferimento alle modifiche al regolamento del personale introdotte con la precitata delibera consiliare del 25-30/11/1998, l'articolazione gerarchico funzionale dei livelli dirigenziali è la seguente:

dal 1997 al 25-11-1998

dal 26/11/1998

- Direttore Generale; - Direttore Centrale; - Direttore di Stabilimento; - Direttore di Servizio Centrale; - Vice Direttore; - Dirigente.	- Direttore Generale; - Direttore di Divisione; - Direttore Centrale; - Direttore; - Dirigente.
---	---

a) Il Direttore Generale esercita le attribuzioni conferitegli dall'art.17 della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto concerne gli emolumenti del Direttore Generale, il Consiglio di amministrazione dell'istituto, ha stabilito, a norma dell'art.3, parte prima, del regolamento del Personale, anno 1991, che allo stesso venisse assegnato uno stipendio lordo, da corrispondersi per quattordici mensilità, costituito dal doppio

della retribuzione come prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende industriali, composta da stipendio base, importi per variazione automatica ed elemento di maggiorazione.

Con riguardo al concorso per il nuovo Direttore Generale, bandito in data 8 maggio 1997, il Consiglio di amministrazione, stabilì che al Direttore Generale fosse attribuito uno stipendio lordo da corrispondersi per quattordici mensilità, costituito da tre volte la retribuzione iniziale prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle aziende industriali (stipendio base, importo di valutazione automatica ed elemento di maggiorazione). L'importo risultante dalla somma di suddette voci retributive è pari a complessive L. 253.218.000 annue lorde. Il consiglio stabilì altresì di corrispondere al Direttore Generale un compenso variabile, in funzione dei risultati conseguiti, fino ad un massimo del 35% della retribuzione annua lorda.

I criteri di determinazione del compenso del Direttore Generale vengono fissati, entro la fine di ciascun esercizio, dal Consiglio di amministrazione, in base al piano economico finanziario dell'istituto per l'esercizio successivo.

Il rapporto d'impiego del Direttore Generale, salvo quanto previsto dal bando, è disciplinato dal contratto nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende industriali e dal Regolamento del personale per la categoria dirigente.

b) Con le citate delibere consiliari del 25-30/11/1998 è introdotta, in posizione gerarchicamente sovrordinata ai Direttori Centrali, la figura dei Direttori di Divisione, preposti ad aree gestionali e operative articolate in Direzioni centrali, Direzioni e/o servizi.

c) I Direttori Centrali sono nominati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e sono preposti, con poteri di direzione ed organizzazione, alle Direzioni Centrali previste dal Regolamento di Servizio. Essi, in particolare, dirigono e coordinano le Direzioni loro assegnate, assicurando responsabilmente il conseguimento degli obiettivi budgettari aziendali loro assegnato nell'ambito dei programmi pluriennali e dei piani annuali deliberati dall'Istituto; forniscono,